

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita, salvo diversa pattuizione:

- a) si intendono accettate per intero e senza deroghe da tutte le controparti commerciali di Edilit Srl;
- b) prevalgono su ogni clausola diversa che sia stampata o manoscritta sull'offerta, sull'atto di accettazione dell'offerta e/o sulla conferma d'ordine e/o nella corrispondenza commerciale intercorsa tra le parti Venditrice ed Acquirente;
- c) prevalgono sulle eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente;
- d) troveranno applicazione in occasione di ogni ulteriore successiva transazione commerciale con il medesimo Acquirente.

2. PREZZI

2.1. I prezzi di vendita si intendono per merce consegnata franco fabbrica (EXW).

2.2. I prezzi di listino non sono impegnativi e potranno essere modificati da Edilit Srl, prima del perfezionamento del contratto di compravendita, in qualsiasi momento e senza preavviso.

3. IMPOSTE E TASSE

3.1. Sono a carico dell'Acquirente tutte le imposte, le tasse e gli oneri fiscali dipendenti dalla vendita e/o dal trasporto della merce compravenduta.

4. PAGAMENTO

4.1. Il pagamento della merce deve essere eseguito al momento della consegna, salva diversa pattuizione risultante espressamente dalle conferme d'ordine e fatture.

4.2. I pagamenti devono essere sempre effettuati, salvo diversa pattuizione, direttamente alla "EDILIT S.r.L.", presso la sua Sede in Vigodarzere – PD, Lungargine Muson n. 5, a prescindere dal luogo in cui è stata contrattata, venduta, consegnata o fornita la merce.

4.3. In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore, dal giorno della scadenza del termine stabilito, gli interessi moratori, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. Resta salva la risarcibilità del danno ulteriore ed impregiudicato l'esercizio di eventuali altre azioni.

5. RISERVA DI PROPRIETA'

5.1. L'Acquirente acquista la proprietà della merce solo col pagamento del saldo del prezzo pattuito, ma assume i rischi dal momento della consegna della merce.

5.2. Se l'Acquirente non provvede al pagamento del saldo entro il termine stabilito, la Venditrice ha diritto di pretendere la restituzione della merce, a spese dell'Acquirente.

6. CONSEGNA DELLA MERCE

6.1. La consegna della merce deve intendersi franco fabbrica (EXW). I termini di consegna della merce, eventualmente stabiliti nel contratto, devono intendersi come meramente indicativi. Gli ordini saranno evasi compatibilmente con le possibilità della Venditrice.

7. SPEDIZIONE

7.1. Se richiesta, Edilit Srl provvederà, a spese dell'Acquirente, alla spedizione della merce.

7.2. La merce viaggerà sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente, nel caso di resa franco partenza, altrimenti, per resa franco arrivo, viaggerà a rischio di Edilit S.r.L.. Il Venditore non risponde di ritardi di consegna, rotture o danni verificatisi per fatto e colpa del vettore. Sarà cura dell'Acquirente, al ricevimento della merce, verificare peso, quantità e condizioni ovvero risersarsi, nei confronti del vettore, il diritto di verifica della medesima.

8. ACCETTAZIONE DELLA MERCE

8.1. La merce si considererà accettata se, decorsi otto giorni dal ricevimento della stessa, nessun reclamo sarà stato formulato al Venditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Parimenti, in assenza di reclami formulati secondo le predette modalità ed entro il predetto termine decadenziale, si intenderanno accettate la relative fatture.

9. RESPONSABILITA'

9.1. Le nostre merci sono garantite conformi alle Norme UNI ISO 9001 - 2000 per dodici mesi dalla data di consegna, salvo diversa disposizione di legge.

9.2. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, presso la Sede Amministrativa della Venditrice, prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge.

9.3. In ogni caso, la Venditrice sarà tenuta esclusivamente alla sostituzione dei pezzi o della merce dalla stessa riconosciuta difettosa, senza che possa essere chiesto dall'Acquirente alcun risarcimento danni.

9.4. L'eventuale alterazione o modificazione della colorazione della merce venduta non costituisce vizio della stessa.

10. FORZA MAGGIORE

10.1. La Venditrice non risponde delle inadempienze contrattuali dovute a cause di forza maggiore e/o caso fortuito. Sono considerate cause di forza maggiore e/o caso fortuito: gli scioperi, totali o parziali, intervenuti sia presso la Venditrice che presso i suoi fornitori; l'impossibilità di consegna da parte dei fornitori della Venditrice per restrizioni od interruzioni nella produzione o nella vendita; gli incendi; i provvedimenti dell'autorità che limitano comunque la libertà di produzione; la mancanza di materiale ferroviario; le irregolarità, le sospensioni e le interruzioni del traffico; lo stato di guerra ed in genere ogni caso di riduzione forzata della produzione della venditrice.

11. RECESSO DAL CONTRATTO

11.1. La Venditrice avrà diritto di recedere dal contratto:

- a) nel caso in cui l'Acquirente dovesse divenire in tutto o in parte insolvente, anche per effetto di un solo protesto ricevuto;
- b) in caso di morte o sopravvenuta incapacità dell'Acquirente, di liquidazione dell'azienda e/o di trasformazione della Società Acquirente;
- c) in caso di ritardo anche di un solo pagamento.

In tutti questi casi la Venditrice avrà diritto di interrompere immediatamente e senza formalità alcuna le forniture (anche quelle dipendenti da altri contratti) e di esigere l'immediato pagamento di ogni suo credito.

12. ECCEZIONI DELL'ACQUIRENTE

12.1. L'Acquirente non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.

12.2. L'Acquirente non potrà iniziare alcuna azione, né opporre alcuna eccezione in giudizio se non darà prova di aver eseguito le sue obbligazioni e, in particolare, di aver provveduto all'integrale pagamento del prezzo.

Qualunque contestazione non dà diritto al Compratore di sospendere o ritardare i pagamenti.

13. FORO COMPETENTE

13.1. Per ogni controversia relativa alle vendite e ai contratti conclusi a riguardo, anche in ordine ad affari trattati e conclusi da incaricati della Venditrice, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

(la firma va apposta nella conferma d'ordine)